



# ROMA CAPITALE

Protocollo Proponente 6906  
Protocollo R.C. 1919

## ORDINANZA DEL SINDACO N. 25 DEL 31/01/2013

**Disposizioni per la tutela del decoro urbano della Città.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO**

Premesso che la tutela ed il miglioramento del Decoro Urbano (integrità e pulizia delle strade, piazze, marciapiedi, elementi dell'arredo urbano, giardini, parchi, monumenti e fontane) rappresenta un obiettivo strategico e prioritario dell'Amministrazione Capitolina, assumendo nella città di Roma un significato particolarmente incisivo;

Che il raggiungimento di una maggiore qualità del decoro urbano non può prescindere da un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado ambientale tra cui, in modo speciale :

- l'abbandono di rifiuti di vario genere sulle pubbliche vie;
  - il conferimento dei rifiuti con modalità difformi da quelle specificamente previste per le distinte tipologie;
  - l'insozzamento delle pubbliche vie in modo da alterare la superficie stradale;
  - l'insozzamento del suolo pubblico causato dalle deiezioni di animali;
  - il non corretto smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi
- Che i comportamenti contrari alle elementari norme del decoro urbano sono causa di scadimento della qualità urbana, di degrado e di limitazione della fruibilità delle aree e degli spazi pubblici, e si riflettono negativamente sulla percezione di sicurezza da parte dei cittadini;

Visto l'art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" che sanziona il comportamento di chi "insozza" le pubbliche vie, anche gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta;

- Che, in particolare, il comma 6 del citato articolo prevede che "Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00";

-Che si ritiene, pertanto, opportuno adottare ogni misura utile alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, attraverso un'azione di forte contrasto dei fenomeni più diffusi di degrado urbano;

-Visti gli artt.: 12, commi 5 e 8; 20, commi 1 e 4; 34; 41 commi 1 e 3; 49 e 50 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 12 maggio 2005;

-Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 27 gennaio 2010 con cui è stato rideterminato il pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni alle norme dei regolamenti in materia di polizia urbana, servizio veterinario e gestione dei rifiuti urbani;

Visto l'art. 50 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

## **ORDINA**

### **E' vietato su tutto il territorio comunale:**

- ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, abbandonare i RIFIUTI NON INGOMBRANTI, anche in prossimità dei contenitori o dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti dal citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 50,00;
- ai sensi dell'art. 12, comma 8, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, conferire nei contenitori stradali i RIFIUTI INGOMBRANTI, ivi compresi tutti i beni durevoli, o abbandonarli in prossimità degli stessi ovvero dei luoghi indicati dal soggetto gestore per il conferimento delle frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00;
- ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, i rifiuti ingombranti provenienti dalle sole utenze domestiche devono essere conferiti alle isole ecologiche o alle AIA (Aree Intermedie Attrezzate). È vietato abbandonare i RIFIUTI INGOMBRANTI o conferirli con le modalità previste per le altre frazioni di rifiuto. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nella norma sopracitata, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00;
- ai sensi dell'art. 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali

e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nei citati regolamenti, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 250,00;

- ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, sporcare le pubbliche vie in modo tale da alterare le caratteristiche della superficie stradale, sia pure temporaneamente ed in modo non irreversibile. La sanzione amministrativa in caso di violazione non può essere inferiore ad euro 500,00.

**E' fatto obbligo:**

- ai sensi dell'art. 41, commi 1 e 3, del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i gestori degli esercizi pubblici (anche di natura stagionale) di tenere costantemente pulite, durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che siano occupate dall'esercizio pubblico o date in concessione o concesse in uso temporaneo. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00;
- ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la gestione dei rifiuti, a tutti i produttori o detentori di RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI, non assimilati a quelli urbani, di provvedere, a proprie spese, allo smaltimento dei predetti rifiuti nei modi previsti dalle disposizioni regolamentari e di legge. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nel citato regolamento, il pagamento in misura ridotta è pari ad euro 500,00.

**DISPONE**

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e sia pubblicata all'Albo Pretorio di Roma Capitale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Presidente della Repubblica.

IL SEGRETARIO GENERALE  
LIBORIO IUDICELLO

IL SINDACO  
GIOVANNI ALEMANNO